

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del Deputato PAZZAGLIA

Presentata il 16 dicembre 1982

Integrazione dell'articolo 35

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata indicazione di un'apposita garanzia procedurale per gli eletti dalle due Camere determina la preventiva lottizzazione dei posti e dei candidati in quanto i partiti più numerosi, attraverso le intese che avvengono al di fuori dell'Assemblea, garantiscono, a quanti prioritariamente hanno prescelto, la maggioranza dei voti dell'Assemblea.

In tal modo i partiti di minoranza anche se numerosi, o quelli che non entrano nelle intese di chi manovra queste elezioni, si vedono regolarmente esclusi da una partecipazione diretta alla costituzione del supremo organo della magistratura della nostra Repubblica.

D'altra parte è anomalo che proprio il Parlamento, che viene eletto proporzionalmente con il sistema delle liste concorrenti o con quello del collegio uninominale, non tenga presente, nei momenti in cui è chiamato ad esprimersi per l'elezione dei membri di un collegio, questo criterio che

è, poi, la sostanza e lo spirito della nostra Costituzione.

Ora, se è vero che i gruppi parlamentari sono costituiti e svolgono le loro funzioni nell'interno della Camera e del Senato attraverso la proporzionalità della loro rappresentanza; se è vero che in molti casi lo stesso Regolamento della Camera — che è poi quello applicato al Parlamento in seduta comune — nella formazione di organi collegiali rispetta la forma proporzionale; se è vero che nella stessa composizione delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, e così via, è rispettata la proporzionale dei gruppi, non si vede la ragione per cui nelle elezioni dei componenti di organi collegiali esterni, il Parlamento, vera espressione di proporzionalità, debba seguire sistemi che ledono i principi della Costituzione e determinano una feroce lottizzazione, annullando ogni diritto delle minoranze che, invece, sono il perno insostituibile della dialettica parlamentare.

TESTO PROPOSTO

—

All'articolo 35 del Regolamento è aggiunto il seguente comma:

«3. Il Parlamento in seduta comune per la elezione di componenti di organi collegiali dello Stato procede esclusivamente con modalità che garantiscano la proporzionalità fra i candidati designati dai singoli gruppi parlamentari ».